

MIGRANTI

CGIL

INCA

n
e
w
s

Bollettino informativo dell'immigrazione

Iniziative di formazione:

Prima Edizione del Corso Giuridico sull'Immigrazione

Riccione, 23-25 giugno 2010

*Nell'ambito delle iniziative formative promosse dal settore Immigrazione dell'Inca nazionale, iniziative che comprendono la progettazione e realizzazione di un Ipertesto formativo sulle principali norme di settore, si è tenuta a Riccione la prima edizione del corso di **Formazione per l'approfondimento degli aspetti giuridici in materia di Immigrazione.***

La progettazione didattica del corso, erogato in una versione "sperimentale" utile a raccogliere indicazioni su come rendere più efficace l'exkursus formativo, è stata svolta in stretta collaborazione con gli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Santini e Marco Cuniberti, esperti di settore

Sommario:

Iniziative di Formazione	1
Le azioni legali da noi promosse	3
Pronunciamenti contro le Ordinanze sulla Residenza	4
Pronunciamenti contro le Ordinanze sulla Residenza	5
Le Sentenze di questo mese	6
Le Sentenze di questo mese	7

e docenti del corso stesso. Gli approfondimenti trattati, in particolare, riguardano i seguenti aspetti: [Elementi di Ordinamento Sovranazionale, Il Procedimento Amministrativo, La Giurisdizione e i Rimedi Ordinari \(azioni antidiscriminatorie\), La Class Action in Materia d'Immigrazione.](#)

Obiettivo specifico dell'iniziativa è quello di diffondere competenze di natura legale che possano facilitare e rendere maggiormente propositiva la collaborazione tra operatori dell'Inca ed avvocati convenzionati con le nostre strutture per la preparazione di impugnazioni e ricorsi in materia di discriminazioni e diritti della cittadinanza migrante.

Ulteriori versioni del corso saranno calendarizzate a partire dal prossimo autunno, con l'intento di coinvolgere nell'esperienza il maggior numero di compagni possibile, avendo come **obiettivo prioritario il rafforzamento in termini di tempestività e incisività delle azioni di rappresentanza nei vari territori.**



Gruppo di bergamaschi che lavorava nelle miniere di Montois, in Alsazia, agli inizi del Novecento.

(dalla mostra fotografica: Il Pane degli Altri — a cura della CGIL Bergamo)

Le azioni legali da noi promosse: Bergamo — ufficio vertenze CGIL

BREMBO, LAVORATORE SENEGALESE VINCE IN TRIBUNALE CONTRO IL GRUPPO.

Bergamo, mercoledì 16 giugno 2010

È la prima di quattro cause pilota e se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una splendida giornata: il Tribunale del Lavoro di Bergamo ha dato ragione a **N. E., cittadino senegalese, che aveva avviato, insieme all'Ufficio Vertenze CGIL e alla FIOM-CGIL, una causa contro Brembo spa**, di cui Bombassei, vicepresidente di Confindustria, è amministratore delegato.

Quarantunenne residente a Ponte San Pietro, N. E. aveva lavorato nello stabilimento Brembo di Mapello come **operaio di terzo livello con tre contratti in somministrazione a tempo determinato consecutivi** (cioè attraverso agenzia interinale) dal 1° maggio al 31 luglio 2006, dal 21 agosto al 25 agosto 2006 e dal 1° settembre 2006 al 31 gennaio 2007, e con **due contratti a tempo determinato come operaio di secondo livello, assunto direttamente da Brembo**, dal 7 febbraio al 22 dicembre 2007 e dal 18 gennaio al 30 settembre 2008. **La mansione era stata sempre la stessa: quella di verniciatore di dischi nello stabilimento di Mapello.**

La causa, promossa con ricorso depositato il 22 maggio 2009, era stata avviata dopo che il lavoratore aveva visto deluse le promesse aziendali di assunzione a tempo determinato. Un'analisi dell'Ufficio Vertenze CGIL aveva, nel frattempo, riscontrato una palese illegittimità di questi contratti. **Il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, ha dato loro ragione**, con una **sentenza arrivata ieri, 15 giugno**, pronunciata dal Giudice del Lavoro Sergio Cassia. **Ora N.E. ha diritto ad un posto fisso, cioè un contratto a tempo indeterminato e al pagamento di tutti gli arretrati, cioè degli stipendi dei periodi di mancato lavoro dal 2006 fino a quando l'assunzione a tempo indeterminato non sarà operativa.**

“È la prima di 4 cause individuali pilota che abbiamo avviato contro Brembo per contratti stipulati a nostro avviso irregolarmente fra il 2006 e il 2008” spiega **Carmelo Ilardo, responsabile dell'Ufficio Vertenze della CGIL di Bergamo**. “La questione non riguarda, però, solo 4 lavoratori: stimiamo che ci siano diverse decine di lavoratori che sono state, in quegli anni, inquadrate con questo tipo di contratti. Abbiamo ritenuto opportuno impugnare questi casi perché da una prima analisi dei contratti e dalle informazioni ricevute da lavoratori e rsu ci è apparsa evidente la pretestuosità delle motivazioni utilizzate per ricorrere alla somministrazione e al tempo determinato. Ovviamente siamo più che soddisfatti”.

“Certo la soddisfazione è tanta. Sin dal 2008 abbiamo chiesto a Brembo in sede sindacale di rivedere il suo comportamento e il suo massiccio utilizzo della precarietà nel gruppo” spiega **Giuseppe Severgnini della FIOM-CGIL di Bergamo**. “In più di un'occasione siamo rimasti inascoltati, perciò ci siamo dovuti rivolgere al Tribunale. Escono, con la sentenza di ieri, rafforzate le richieste che il sindacato porta avanti sul capitolo della precarietà in queste difficili settimane di lotta per il rinnovo del contratto aziendale. Auspichiamo che Brembo scelga una via di accordo sindacale anziché un continuo confronto in aule di Tribunale”.

Nuovi importanti pronunciamenti contro le Ordinanze Comunali sulla Residenza

Immigrazione: le ordinanze dei comuni leghisti sono anticostituzionali e prive di fondamento giuridico.

Con un'ordinanza dell'8 aprile c.a., sul ricorso promosso dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi) e dalla Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'Uomo, il Tribunale di Brescia ha accertato di fatto il «carattere discriminatorio» della famosa, anzi famigerata, circolare del Comune di Montichiari (Bs) diramata per regolamentare la concessione della residenza agli immigrati regolari. L'accoglimento del ricorso presentato da uno straniero residente dal paese della Bassa, potrebbe fare giurisprudenza e costringere molti enti pubblici guidati dal Carroccio a rivedere le norme di accesso alle liste dell'anagrafe. Il sistema di Montichiari è infatti diventato un modello per altri Comuni. Il dispositivo della sentenza è già stato reso pubblico, mentre la sentenza per intero è disponibile da oggi.

Il caso era scoppiato ai primi di marzo, quando la Fondazione Piccini e Asgi avevano puntato il dito contro un'ordinanza comunale nella quale venivano elencati i documenti da esibire da parte dei cittadini stranieri per la richiesta di iscrizione all'anagrafe, tra i quali l'ultima busta paga, il Cud e una copia del contratto di lavoro. Poco più di un mese dopo il tribunale di Brescia, ha dato ragione ai ricorrenti, ordinando al comune di non tenere conto di quell'ordinanza «ai fini delle richieste di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente» poiché la medesima «contempla dei requisiti non previsti dalla legge». Il tutto richiamandosi alla «parità di trattamento tra straniero e cittadino italiano in materia di diritti civili».

Inoltre il tribunale ha ordinato al comune «di iscrivere alla suddetta anagrafe il ricorrente a partire dal 30 giugno 2009», vale a dire con effetto retroattivo di quasi un anno, condannando infine l'amministrazione al pagamento delle spese processuali per un ammontare complessivo di 4.500 euro. Come dice chiaramente la legge, il permesso di soggiorno è documento necessario e sufficiente per l'iscrizione all'anagrafe. Qualsiasi ulteriore imposizione, oltre a violare la dignità degli immigrati, è da ritenersi discriminatoria.

Tra l'altro non si capisce come possa giovare alla sicurezza osteggiare la concessione della residenza ai cittadini stranieri. In questo modo si creano dei fantasmi che pur essendo regolarmente soggiornanti non risultano registrati presso alcun Comune italiano e quindi sfuggono a ogni tipo di controllo.

Sentenza non ancora pubblicata.

Nuovi importanti pronunciamenti contro le Ordinanze Comunali sulla Residenza

BONUS BEBÈ, IL WELFARE ANTI-IMMIGRATI BOCCIATO DAL GIUDICE

Dal tribunale di Udine la sentenza che dichiara illegittimo il criterio di residenza

Il requisito di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini comunitari residenti in Fvg ed è contrario, pertanto, ai principi di parità di trattamento vigenti nell'Unione europea. Questa, in sintesi, la motivazione con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Udine ha accolto, con una sentenza emessa il 30 giugno, il ricorso presentato da un cittadino rumeno contro la mancata erogazione dell'assegno di natalità regionale, il cosiddetto bonus bebè, da parte del Comune di Latisana. La decisione del giudice, in particolare, dichiara illegittimo il criterio previsto dall'art. 8 bis della legge regionale n. 11/2006 ("Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"), che nella nuova formulazione approvata nell'attuale legislatura stabilisce, per l'accesso al beneficio, il requisito della residenza decennale in Italia e quinquennale in regione. In considerazione del fatto che il diritto comunitario ha un'efficacia ed applicabilità immediata e diretta nell'ordinamento interno e prevale su qualsivoglia norma interna ad esso incompatibile, il giudice di Udine non ha potuto far altro che imporre al Comune di Latisana di disapplicare la norma regionale nella parte in cui impone il requisito di anzianità di residenza. Accolte quindi le tesi di Cgil, Cisl e Uil, che hanno sostenuto il ricorso assieme all'Asgi, l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione, che ne ha curato l'iter giudiziario. «Il giudice di Udine – spiega il responsabile regionale dell'Asgi Walter Citti – ha giustamente rilevato inoltre che la discriminazione non ha una ragionevole giustificazione, in quanto si riferisce ad una misura attinente alla tutela della famiglia, della natalità, dei minori e delle funzioni genitoriali. Istituti che, per loro intrinseca natura e finalità, si richiamano a valori di valenza universale e che pertanto debbono rivolgersi indistintamente a tutta la popolazione residente, senza distinzioni, in adesione a principi costituzionali e a quanto previsto dalle convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia, come la convenzione Onu sui diritti del fanciullo».

Si tratta della prima vittoria nella battaglia promossa dai sindacati contro l'impostazione discriminatoria delle norme sul welfare voluta dall'attuale maggioranza. Battaglia che aveva già visto una mobilitazione di piazza con la manifestazione del 27 ottobre 2009 a Trieste, sotto la sede del Consiglio regionale, e che ora prosegue anche sul versante istituzionale e giudiziario. «Sono del tutto evidenti – dichiarano in una nota congiunta Cgil, Cisl, Uil e Asgi – le implicazioni di questa ordinanza rispetto alla ristrutturazione dell'intero sistema di welfare regionale voluta dal legislatore regionale nel corso dell'ultima legislatura; ristrutturazione centrata sul requisito di anzianità di residenza con la finalità di escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri, comunitari compresi. Alla luce dell'ordinanza del giudice di Udine – annunciano i sindacati e l'Asgi – insisteremo con la Commissione europea affinché promuova la procedura di infrazione del diritto comunitario con riferimento a tutte le norme discriminatorie varate in questi anni dal legislatore regionale e palesemente in contrasto con il diritto dell'Ue. Ci appelliamo inoltre ai Comuni del Fvg affinché disapplicino le norme regionali discriminatorie in conflitto col diritto comunitario, già pronte in ogni caso a sostenere nuovi ricorsi in tribunale».

Udine, 1° luglio 2010 Ufficio stampa Cgil Fvg

Sentenza non ancora pubblicata.

Le Sentenze di questo mese

Giudice di Pace di Trento, 21/10 R.G., 15/06/10

Un'ordinanza del Giudice di pace di Trento sospende l'espulsione di una cittadina cilena, priva di titolo di soggiorno, cui erano state impedito le pubblicazioni di matrimonio (con un cittadino italiano). La ricorrente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, richiesta accolta dal Giudice il quale ha rimesso alla Corte Costituzionale questione di legittimità per i seguenti articoli:

-art 10 bis D.lgs 286/1998, introdotto con Legge 94/2009 nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento di espulsione a carico del cittadino straniero irregolare per esercizio del diritto a contrarre matrimonio;

-art 116 codice civile come modificato dalla Legge 94/2009, nella parte in cui subordina il diritto a contrarre matrimonio all'esibizione del nulla osta e del titolo di soggiorno;

-art 6 c 2-3 del D.lgs 286/98 nella parte in cui non prevede la così detta *clausola del giustificato motivo*, la quale comporterebbe l'esclusione dell'obbligo di esibizione del titolo di soggiorno per prevalente esercizio del diritto a contrarre matrimonio.

TAR Toscana, 31/03/2010

Si tratta di una sentenza che affronta il problema largamente diffuso del ritardo con cui le pubbliche amministrazioni evadono le pratiche di richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno.

Secondo il Tribunale della toscana, cui un cittadino giapponese aveva presentato istanza per inadempienza grave, "essendo ampiamente trascorso il termine di cui all'art. 5, comma 9, del testo unico sull'immigrazione, la Questura di Firenze aveva l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento che esplicitamente concedesse o negasse il permesso di soggiorno richiesto".


Il giudice amministrativo ha condannato inoltre l'amministrazione al pagamento delle spese legali che il ricorrente ha dovuto sostenere per vedere riconosciuto il suo diritto ad una risposta.



Le Sentenze di questo mese

TAR Umbria – 337 del 27-05-2010

Accolto il ricorso di una cittadina americana che, avendone pieno diritto e avendo presentato adeguata documentazione a norma di legge (compreso il possesso di un reddito sufficiente ai parametri indicati per il rilascio del documento), si era vista rifiutare il PdS-SLP con la motivazione che una parte rilevante del reddito dichiarato derivava da rimesse estere, non valutabili quindi ai fini in questione. Il pronunciamento di rifiuto della Carta di soggiorno evidenziava, in particolare, come quel reddito non potesse essere valutato ai fini in questione in quanto non assoggettato alle imposte dirette italiane e non risultante dalla documentazione fiscale. Il TAR di Perugia, al riguardo, specifica che l'art.9 del T.U. (che stabilisce requisiti per il rilascio del PdS-SLP) non specifica affatto che il livello di reddito debba essere assoggettato ad imposizione fiscale in Italia né che venga documentato tramite CUD o dichiarazione dei redditi. La ricorrente, tra l'altro, paga già le imposte nello stato di provenienza.



<http://www.inca.it/migranti-news/2-06/Sentenze-giugno-2010.zip>



Redazione

Per rendere Migranti news uno strumento ancora più efficace collabora con noi, inviandoci agli indirizzi segnalati i testi delle Ordinanze, delle Sentenze da noi patrocinata o degli eventuali accordi realizzati nei territori di cui sei a conoscenza.

Kurosh Danesh
06/8476250

K.Danesh@cgil.it
Daniela Morlacchi 06/85563221
D.Morlacchi@inca.it

Alessandro Gabriele 06/85563500
A.Gabriele@inca.it